

Un'iniziativa

Con il patrocinio di



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI DI MILANO
PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA, PAVIA



ALBERI: LE CERTIFICAZIONI

20 febbraio 2019

Fiera Milano Rho (MI) - Myplant&Garden 2019

Sala Convegni, Corsia L, Padiglione 20

Ezio Rochira

arboricoltore, istruttore tree climbing ETW ed ETT, Formazione 3T

**Le certificazioni europee in rapporto alla salute e alla sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008, aggiornato a luglio 2018)**

Atti pubblicati da
ILVERDE EDITORIALE

www.ilverdeeditoriale.com

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)



*Le certificazioni europee in rapporto alla salute
e alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)*





- ETW - European tree worker - Arboricoltore
- Il Tree-worker è un operatore specializzato che esegue interventi su alberi ornamentali con lo scopo di mantenere le piante sane e in sicurezza, agisce sulla base delle conoscenze teoriche e pratiche in arboricoltura e prendendo in considerazione l'aspetto della tutela dell'albero, la protezione dell'ambiente e le norme di sicurezza.



- ETT - European tree technician / Tecnico dell'arboricoltura
- Un ETT è una figura professionale impiegata nel management a medio livello oppure con ruolo di supervisione in arboricoltura. Soddisfa una crescente domanda di qualità e professionalità per un miglioramento continuo nell'arboricoltura ornamentale.
- I campi della competenza includono anche conoscenze tecniche, capacità organizzative e di supervisione.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)



- La sicurezza nei luoghi di lavoro si basa su tre principi fondamentali:
- Idoneità medica (L'idoneità è sempre riferita alla [mansione specifica](#))
- Formazione, informazione, e addestramento.
- Documenti di valutazione dei rischi

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)**

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è composto da:

- 13 titoli
- 306 articoli
- 51 allegati

Il D.Lgs. 81/08 è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Infortunio sul lavoro, si taglia una mano con una motosega

Si tratta di un operaio 50enne. L'incidente si è verificato questa mattina nella zona industriale di Pianacci



Foto di repertorio

-
- Cosa possiamo imparare da quello che succederà?
- Attenzione, questo è un caso particolare dal quale possiamo trarre un utile spunto di riflessione, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
 1. Cosa succederà
 2. Quali verifiche saranno eseguite e – soprattutto – dove casca l'asino, ovvero quale macroscopico errore potrebbe essere commesso in un caso come questo.

COSA SUCCEDERA'?



In sequenza:

1. Ci saranno delle indagini
2. Verranno indagati: il datore di lavoro, il RSPP dell'azienda e l'eventuale lavoratore che svolgeva il ruolo di preposto
3. Con buona probabilità saranno tutti rinviati a giudizio

QUALI VERIFICHE SARANNO ESEGUITE E DOVE?

1. Sarà acquisito il DVR dell'azienda.
2. Il DVR dovrà prevedere le procedure d'uso della motosega
3. Sarà verificata la formazione del lavoratore
4. Sarà verificato l'addestramento specifico del lavoratore per la motosega

“Come? Esiste un corso specifico per le motoseghe definito dal T.U.?” un patentino per la motosega? Un patentino europeo della motosega?

No, non esiste

E' vero, l'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, nell'individuare un elenco di attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione, non menziona le motoseghe.

“Quindi il corso non serve?”

Articolo 69 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:

- a) **attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili*
- b) Gru a torre*
- c) Gru mobile*
- d) Gru per autocarro*
- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo*
- f) Trattori agricoli o forestali*
- g) Macchine movimento terra*
- h) Pompa per calcestruzzo*



Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento



4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici.



L'art. 71 comma 7 D.Lgs 81/2008 dice espressamente che “Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

Art 36 art 37 art 73 comma 4

Pertanto, la formazione (e l'addestramento, quindi anche qualcosa di pratico) per le motoseghe è obbligatoria. Semplicemente non esiste un corso i cui contenuti e le durate siano già definite per legge. Ma è comunque obbligatorio.

Come lo è per qualsiasi altra attrezzatura che comporta dei rischi particolari.

Spesso è proprio qui che il datore di lavoro non può dimostrare l'avvenuta formazione – per così dire – non prevista, ma obbligatoria. Ed è qui che casca l'asino.





Data: 29 GEN. 2010

Protocollo N° 5332P/50.03.4

Oggetto: Lavoratori autonomi e impresa di fatto. Parere.

Al Direttore SPISAL Azienda ULSS 14

e, p.c. Ai Direttori delle Aziende ULSS del Veneto

LORO SEDI

Facendo seguito al quesito avente ad oggetto la situazione di tre lavoratori autonomi, che hanno stipulato ciascuno un contratto con il committente, al fine di effettuare contestualmente i lavori di intonacatura interna di un fabbricato, con utilizzo di attrezzature di proprietà dei singoli lavoratori, si riferisce quanto di seguito.

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 distingue nettamente la figura del lavoratore (art. 2, comma 1, lettera a) da quella del lavoratore autonomo (art. 3, comma 11, coordinato con l'art. 2222 cod. civ.), definendo:

- **lavoratore**, quale persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [...]. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- **lavoratore autonomo** (definito dall'art. 2222 del Codice Civile): colui il quale si obbliga a compiere, verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri lavoratori autonomi che pur non essendo suoi dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all'interno del cantiere (es. due o più imbianchini, due o più intonacini), si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.

In ogni caso, lavorare insieme ad altri lavoratori autonomi che eseguono lo stesso identico lavoro presuppone una situazione di interdipendenza dell'uno rispetto all'altro, facendo cadere il requisito di autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (con esclusione dell'art. 21), ivi compreso l'obbligo di redazione del POS.

Nella fattispecie in esame l'organo di vigilanza, al fine di individuare il centro di imputazione degli obblighi di tutela e delle eventuali violazioni, dovrà verificare quale, fra i soggetti componenti l'impresa di fatto svolga funzioni di coordinamento o abbia una posizione preminente nell'ambito dell'organizzazione dell'attività lavorativa in corso.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE
 LA DIRIGENTE REGIONALE
 dott.ssa Giovanna Frison

URAC
 Servizio Tecnico-Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dott. Luciano Marchionni
 Ufficio Vigilanza Tecnica e Coordinatore dott. Alberto Ortolani
 Tel.041.2391223 Fax 041.2391811
 66070vini@regione.veneto.it e-mail: info@urac.it

Direzione Prevenzione
 Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia

Qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri lavoratori autonomi che pur non essendo suoi dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di egual natura all'interno del cantiere (es. due o più imbianchini, due o più intonacini), si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.

In ogni caso, lavorare insieme ad altri lavoratori autonomi che eseguono lo stesso identico lavoro presuppone una situazione di interdipendenza dell'uno rispetto all'altro, facendo cadere il requisito di autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (con esclusione dell'art. 21), ivi compreso l'obbligo di redazione del POS.


Nella fattispecie in esame l'organo di vigilanza, al fine di individuare il centro di imputazione degli obblighi di tutela e delle eventuali violazioni, dovrà verificare quale, fra i soggetti componenti l'impresa di fatto svolga funzioni di coordinamento o abbia una posizione preminente nell'ambito dell'organizzazione dell'attività lavorativa in corso.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
dott.ssa Giovanna Frison

Un.AC.
Servizio Tutela Salute, Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; dott. Luciano Marchionni
Ufficio Vigilanza, Formazione e Consulenza; dott. Alberti Ornagola
Tel. 041.2793223 Fax 041.2791311
6607400001 lavoratori autonomi e imprese di fatto

Direzione Prevenzione
Dorsoduro, 3491 - 30123 Venezia



- Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
- 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.